



COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

UFFICIO LEVA

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA - CLASSE 1995

IL SINDACO

a norma dell'art. 1932 del D.Lgs. 15-03-2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare"

RENDE NOTO

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani, di sesso maschile, che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) il capo dell'amministrazione, nel **mese di gennaio**, curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani, sopra indicati, che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66 del 15-03-2010(1);
- b) il **1° febbraio** verrà pubblicato all'albo on-line per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) **nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo**, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omissi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

(1) ART. 1933 – D.Lgs. n. 66 del 15-03-2010

Domicilio legale.

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvoché giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

Calatabiano, li 01 gennaio 2012

IL SINDACO

F.to

Arch. Antonio Filippo Petralia